

Organismo Italiano di Contabilità
Via Poli 29, 00187 Roma

Osservazioni in merito alle disposizioni in materia di bilancio contenute nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6, recante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative”

Premessa

Con questo documento l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si propone di formulare alcune osservazioni in merito a talune delle disposizioni in materia di bilancio contenute nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ai fini di eventuali decreti correttivi da emanare ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge delega 3 ottobre 2001, n.366.

Occorre premettere che l’OIC, in un documento recentemente inviato ai Ministeri dell’Economia e della Giustizia, ha manifestato la propria posizione sull’ampio tema dell’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e della riforma della disciplina del bilancio. Nella redazione del documento si è tenuto conto delle considerazioni al riguardo formulate dalle Autorità di Settore (Banca d’Italia, Consob e Isvap) e dai Fondatori dell’OIC (principali Parti private interessate alla materia¹)

Nel documento, quivi allegato, si giunge alla conclusione che, considerata la complessità delle riforme sul tema (d.lgs. n.6 del 2003, regolamento comunitario n.1606/2002, direttiva sul fair value, direttiva di modifica delle direttive comunitarie contabili, provvedimenti di adeguamento fiscale) e il loro susseguirsi in tempi ravvicinati, sarebbe auspicabile che il legislatore, anziché optare per interventi normativi di tipo parziale, si orientasse verso la realizzazione di un’unica organica riforma del bilancio e dei connessi effetti fiscali da effettuarsi direttamente alla data in cui troverà applicazione il regolamento comunitario n.1606/2002 in tema di principi contabili internazionali, cioè dagli esercizi che iniziano a partire dal primo gennaio 2005.

¹ Sono Fondatori dell’OIC: per la professione contabile, l’Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i *preparers*, l’Abi, l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, la Confapi, la Confcommercio e la Confindustria; per gli *users*, l’Aiaf, l’Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana.

L'O.I.C. è disponibile a sviluppare ogni approfondimento che fosse ritenuto utile per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali la riforma della disciplina del bilancio e l'esame dei relativi riflessi fiscali.

Fatta questa premessa, qualora non si volesse accogliere il suggerimento proposto di rinvio dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2005 per le modifiche introdotte con il d.lgs. n.6/2003, dopo averle coordinate con le altre riforme in discussione, l'OIC suggerisce di introdurre alcuni miglioramenti al testo legislativo in sede di decreti correttivi all'uopo previsti. Per ragioni di semplicità espositiva, le osservazioni formulate seguiranno l'ordine delle disposizioni di legge, ad eccezione delle norme riguardanti il *leasing*, raggruppate in un apposito paragrafo.

Leasing

La riforma del diritto societario, in linea con la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza (Cass., sent. 26 maggio 2003, n.8292) guarda con favore al c.d. "metodo finanziario" di contabilizzazione del *leasing* e fa importanti passi in avanti in questa direzione. L'O.I.C. condivide questa impostazione ed apprezza la gradualità della migrazione stabilita dalla riforma.

Ad avviso dell'O.I.C, peraltro, la futura disciplina "a regime" della rappresentazione in bilancio secondo il "metodo finanziario" richiede d'essere preceduta e/o accompagnata da altre appropriate modifiche normative, riguardanti anche i risvolti tributari e concorsuali, volte a rendere neutrale la migrazione per i concedenti e i conduttori.

Guardando al futuro, la rappresentazione in bilancio del *leasing* si ritiene possa essere formulata nei termini che seguono, sul presupposto di modificare le norme civilistiche nella loro attuale formulazione, post "riforma del diritto societario":

Art. 2424 - Attivo lettera B)

Si suggerisce la sostituzione della locuzione prevista dalla "riforma Vietti": "*immobilizzazioni ... con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria*" con l'espressione: "*immobilizzazioni ... con separata indicazione di quelle in locazione finanziaria*".

Art. 2424 - bis

Si suggerisce di riformulare il comma 1 dell'art. 2424-bis nei seguenti termini: "*Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente, inclusi quelli utilizzati in dipendenza di un contratto di locazione finanziaria rappresentativo nella sostanza di un acquisto con pagamento dilazionato, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*".

Art. 2426

◇ n. 1

Si suggerisce di inserire, dopo il quarto periodo, il seguente: “Le immobilizzazioni utilizzate in dipendenza di un contratto di locazione finanziaria sono iscritte inizialmente al costo di acquisto”.

Art. 2427

◇ n. 2

Si suggerisce di introdurre dopo le parole “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce,” le seguenti “e distinguendo quelle utilizzate in dipendenza di un contratto di locazione finanziaria.”

◇ n. 22

Ovviamente, nel momento in cui si adotterà il “metodo finanziario” con le norme su riportate sarà necessario eliminare questo punto oggi introdotto dal d.lgs. n.6/2003.

* * *

Art. 2423-bis, n.1.

“La valutazione delle voci deve essere fatta... nonché tenendo della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”.

La disposizione suscita perplessità sia sotto il profilo della sua congruità tecnica sia sotto quello della adeguatezza della sua formulazione letterale.

Non è chiaro, in primo luogo, se la disposizione in parola intenda esprimere uno specifico criterio da osservare nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo ovvero si proponga di enunciare, con formulazione non perspicua, il concetto di “prevalenza della sostanza sulla forma”.

Ove si opti per la prima interpretazione, il senso della disposizione appare sufficientemente preciso. Essa afferma cioè che la valutazione degli elementi del patrimonio deve essere impostata tenendo conto del rispettivo valore d'uso o, con diversa espressione ed analogo significato, tenendo conto del rispettivo valore di realizzo diretto o indiretto.

Non è agevole identificare nella delega la matrice di tale prescrizione. Essa è probabilmente il frutto dell'art. 6 comma c) Legge. 366/2001 ove prescrive al Governo di “*dettare una specifica disciplina*

in relazione al trattamento ... degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie”.

In tal caso l'enunciazione dovrebbe essere ricostruita unitamente ad altre disposizioni che nel progetto di legge delegata regolano la materia (ad esempio gli artt.2425 bis, commi 2 e3; 2426, n. 8 bis, 2427, n.22. ecc).

La proposta è tuttavia criticabile per più motivi.

Anzitutto, così formulata, la prescrizione riguarda qualsiasi problematica valutativa e non solamente le operazioni citate richiamate nella delega.

Inoltre, considerata la collocazione all'interno dei principi di redazione del bilancio, la disposizione conduce ad attribuire ad uno specifico riferimento valutativo, quello appunto desumibile dalla funzione economica dei beni, un rilievo particolare, sovra ordinato ad ogni altro.

E' appena il caso di ricordare che i criteri di misurazione utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio sono molteplici e che l'attuale orientamento all'utilizzo, per definite classi di valori, del *fair value* amplia ulteriormente le alternative. Accanto al “valore d'uso”, si rammenta il costo storico, che esprime il valore d'uso dei beni compravenduti tendenzialmente solo all'atto dell'acquisto, il costo corrente, il *fair value* ed altre forme di costi o valori correnti e di “mercato”, il valore attuale scontato, ecc.

Tenuto conto di ciò, la scelta di privilegiare, con questa specifica segnalazione, un criterio contabile rispetto agli altri non è opportuna. La disposizione costituisce certamente un approccio semplificato alle problematiche valutative che, per di più, può tradursi in un vincolo incoerente al sistema costituito dall'intera disciplina.

Ove, per contro, si ritenga che la prescrizione in esame intenda introdurre il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” sembra impropria una dizione che ne circoscrive la portata in termini di “funzione economica” degli elementi dell'attivo e del passivo e ne associa l'attuazione alla *sola valutazione* delle voci patrimoniali.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha certamente riflessi sui criteri di valutazione degli elementi patrimoniali ma può averne anche sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Ciò premesso, con riferimento alla specifica disposizione in commento, si ritiene auspicabile che il legislatore, cogliendo l'occasione dell'esercizio della delega all'introduzione di una specifica disciplina dell'iscrizione in bilancio di talune operazioni finanziarie nelle quali sovente le esigenze di rappresentazione contabile sembrano confliggere con le caratteristiche giuridiche di siffatte operazioni, dia espresso riconoscimento al c.d. principio della “*prevalenza della sostanza sulla forma*”. Si tratta infatti di un principio che, ove adeguatamente ricordato con le specifiche scelte

relative alle modalità di iscrizione dei derivati, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie, consentirebbe non soltanto di disporre di una utile indicazione generale per la soluzione delle questioni interpretative che si pongono con riferimento all'iscrizione di queste poste ma anche di un criterio generale destinato ad applicarsi proficuamente ad altre problematiche di controversa soluzione.

Il legislatore, del resto, non farebbe altro che recepire le indicazioni desumibili dai principi contabili italiani e internazionali nonché dalla recente regolamentazione comunitaria e nazionale.

Sotto il primo profilo, è sufficiente rammentare che gli International Accounting Standard, (i quali- come è noto- saranno direttamente applicabili nella predisposizione dei bilanci consolidati delle società quotate italiane a partire dal 2005 per effetto dell'avvenuta promulgazione del Regolamento Europeo n.1606/2002 del 19 luglio 2002 in materia di principi contabili internazionali), nonché i principi contabili nazionali prescrivono quale criterio generale e programmatico che nella redazione dei bilanci debba venir privilegiata la "sostanza" sulla "forma".

Sotto il secondo profilo, basti rammentare che analoga espressione è contenuta nel d.lgs n.87/92 in materia di bilanci delle banche, nonché nella direttiva di modifica alla IV e VII direttiva di recente adozione, coerentemente con il proposito di un adeguamento della disciplina europea ai recenti sviluppi internazionali in materia di contabilità (si v. la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo del 13 giugno 2000).

Il principio potrebbe essere formulato in via autonoma con valenza di carattere generale da introdursi nell'ambito dell'art. 2423-bis in analogia al già citato disposto dell'art.7. comma 4 del D.Lgs.87/92 nei termini seguenti:

"2.bis) si deve privilegiare, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma".

Art.2424, Attivo, sub lett.C, II-Crediti

Per una migliore intelligibilità del testo si suggerisce, nei numeri delle voci, togliere i "bis" e i "ter" (4-bis, crediti tributari; 4-ter, imposte anticipate) per numerarli progressivamente.

Art.2425, n. 17

In analogia al disposto dell'art.7 comma 5 del D.Lgs 87/92 sarebbe opportuno prevedere eccezioni al divieto del compenso di partite. Vi sono infatti circostanze nelle quali la compensazione tra valori

di segno opposto consente di dare significato ai dati elementari. Un possibile esempio riguarda la rappresentazione degli utili e delle perdite su cambi. L'art.2425, n.17 richiede la distinta indicazione degli uni e degli altri. Al riguardo dovrebbe essere permesso di iscrivere nel conto economico anche il saldo tra "utili e perdite su cambi", anziché gli "utili" e le "perdite" separatamente, nei casi in cui questa scelta favorisca la chiarezza del bilancio. La gestione in cambi è infatti unitaria e "in monte" sicché la scomposizione tra utili e perdite originati tra operazioni in valuta potrebbe risultare per lo più artificiosa e fuorviante sotto il profilo informativo. Poiché peraltro l'iscrizione del saldo delle gestioni di queste operazioni si risolve in un compenso di partite, che è vietato dall'art.2423-ter, ult.co., la possibilità dell'iscrizione del "saldo" in questione rende necessaria una integrazione anche di quest'ultima disposizione.

In aggiunta all'art.2423-ter, ult.co., andrebbe inserita la seguente precisazione:

"Sono vietati i compensi di partite, salvo che nei casi in cui la compensazione rappresenta un aspetto caratteristico dell'operazione".

Art.2425-bis

(i) comma 2 (differenze cambio)

È necessario sostituire l'espressione "la relativa operazione è compiuta" al fine di renderla, da un lato, maggiormente rispondente alla pratica degli affari e alle indicazioni dei principi contabili, dall'altro, in sintonia con le caratteristiche giuridiche della maggior parte delle operazioni in valuta (ad es. compravendite di cose di genere, o a consegna differita). Come è noto, l'esecuzione di una compravendita può differire anche di molti mesi rispetto al momento della sua stipulazione in senso tecnico-giuridico sicché cristallizzare la conversione della valuta a quest'ultima data non appare coerente con la natura economica dell'operazione.

Si suggerisce pertanto di precisare che il cambio di riferimento debba essere quello della data in cui "la relativa operazione *ha avuto esecuzione*", lasciando ai redattori del bilancio il compito di stabilire (e giustificare la relativa scelta) quale sia concretamente tale momento.

(ii) comma 3

Si suggerisce di modificare l'espressione "quote di competenza dell'esercizio", con quella di "quota di competenza...".

(iii) comma 4

Relativamente alla c.d vendita con retrolocazione finanziaria ("sale and lease back") sarebbe opportuno, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza economica dell'operazione sull'aspetto formale del contratto e in linea sia con i principi di prudenza e competenza statuiti dall'art.2423-bis del c.c. che con le previsioni del principio contabile internazionale sul leasing (IAS n.17), che le plusvalenze derivanti dalla vendita del bene debbano essere imputate ai conti economici in funzione della durata del contratto di locazione. In questo senso si esprime già il principio contabile nazionale n.11. A tal fine, si suggerisce di inserire un nuovo comma nell'art.2425-bis così formulato: "*Le plusvalenze derivanti da operazioni di vendita e retrolocazione finanziaria sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione*".

Art. 2426

(i) nn.5 e 6 ("ove esistente")

Si suggerisce di eliminare questa disposizione, trattandosi di precisazione superflua e potenzialmente fuorviante.

(ii) 8 bis

La disposizione accoglie una distinzione tra "immobilizzazioni" e poste dell'"attivo circolante" che non appare pertinente dal punto di vista del trattamento delle poste in valuta, dato che siffatta distinzione non riflette quella sì rilevante, tra poste monetarie e non monetarie.

In secondo luogo, lo schema di decreto legislativo non tiene conto della circostanza che le poste in valuta abbiano o meno copertura rispetto al rischio di cambio grazie all'avvenuta stipulazione di un contratto derivato. La precisazione è importante in quanto l'iscrizione di differenze cambio dovrebbe avvenire soltanto in mancanza di una specifica copertura (o nel limite della mancata copertura, ove essa fosse soltanto parziale) da parte di uno swap o di strumenti equivalenti.

Si propone pertanto di modificare il primo periodo come segue:

“le attività e le passività in valuta, ivi inclusi i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, devono, nel limite in cui non siano coperte dal rischio di cambio.....”

Nel secondo periodo le parole “Le immobilizzazioni espresse in valuta” vanno sostituite dalle seguenti “Le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni, devono.....”

Parimenti non condivisibile appare la scelta di aver prescritto l'accantonamento dell'“utile netto” derivante dalla conversione delle poste in valuta in “apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”. In primo luogo, appare tecnicamente assai arduo stabilire i casi in cui si abbia effettivo “realizzo” della riserva in questione dato che l'utile netto al quale fa riferimento la disposizione costituisce il saldo di una gestione “in monte” e non certo analitica. Inoltre, il “realizzo” si verifica con l'effettivo “impiego” della valuta (ad es. l'acquisto di merce con la valuta incassata), il quale può aver luogo tempo dopo la conversione della posta in valuta che ha generato una differenza cambio positiva.

Appare pertanto preferibile che la legge nulla dica al riguardo, demandando implicitamente agli amministratori il compito di stabilire, caso per caso, alla luce delle specifiche caratteristiche delle differenze cambio, quando sussistano, in base ai principi generali, i presupposti per accantonare a riserva il saldo netto di queste differenze.

Si suggerisce pertanto l'eliminazione del periodo “e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile sino al realizzo”.

(iii) ultimo comma (interferenze fiscali) – Coordinamento con le discipline di settore

L'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2426 non appare sufficiente ad eliminare le interferenze fiscali dal bilancio d'esercizio, se non si procede, da parte del legislatore tributario, ad introdurre contemporaneamente nel T.U.I.R. le modifiche necessarie per consentire alle imprese di beneficiare dei vantaggi fiscali usufruibili per effetto della previsione oggetto di abrogazione.

E' opportuno, pertanto, assicurarsi che l'abrogazione dell'ultimo comma art. 2426 produca i suoi effetti solo una volta realizzati i necessari adeguamenti al T.U.I.R.

In caso contrario, la norma non potrà avere alcuna reale efficacia e, anzi, risulterà addirittura controproducente.

Da segnalare poi il problema derivante dalla mancata abrogazione delle analoghe disposizioni, in tema di interferenze fiscali, presenti nei bilanci delle banche ed enti finanziari (art. 16, comma 17, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.87) e nei bilanci delle imprese assicuratrici (art.15, comma 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n.173): così facendo si è venuto a determinare una asimmetria tra disciplina di bilancio di diritto comune e normativa di settore, non giustificata da ragioni di carattere tecnico o politico. Se da un lato le imprese bancarie e assicuratrici possono legittimamente continuare ad operare rettifiche di valore e accantonamenti di bilancio di origine fiscale, dall'altro lato le imprese soggette al diritto comune vedono preclusa tale facoltà e, per poter fruire delle medesime opportunità, devono avvalersi delle variazioni extracontabili all'uopo previste in sede di dichiarazione dei redditi. Naturalmente, è auspicabile un intervento legislativo volto ad allineare sul punto le normative di settore alle novità recate nel codice civile.

Art.2427

(i) n.3-bis)

Perplessità di carattere generale suscita l'opportunità stessa di una previsione con cui si richiedono informazioni di tipo economico-patrimoniale sulle immobilizzazioni immateriali, sia per il fatto che essa è probabilmente fuori delega sia in quanto determina il recepimento dei dettami del c.d. *fair value*- sia pure a livello di dato di comunicazione finanziaria e non di elemento della disciplina dei criteri di formazione del bilancio di esercizio- assai parzialmente e per una sola categoria di attività, quella delle immobilizzazioni immateriali. Va peraltro rammentato che, siccome, come è noto, la nota integrativa fa parte integrante del bilancio di esercizio, eventuali "vizi" riguardo alle informazioni in esame potrebbero provocare l'invalidità del bilancio nel suo complesso. Infine, l'impostazione prescelta è del tutto estranea a quella che è accolta in materia di iscrizione delle immobilizzazioni, essendo imperniata sull'utilizzo di parametri valutativi estranei alla disciplina vigente (è il caso del riferimento al "valore di mercato").

Nel merito, appare non pertinente l'impiego della locuzione di “*durata indeterminata*” quale criterio di identificazione delle immobilizzazioni immateriali ove posto a raffronto con il riferimento al criterio della “*prevedibile durata utile*” al quale viene attribuita rilevanza per la determinazione del loro valore corrente. Perplessità suscita, altresì, l'elencazione dei parametri indicati ai fini dell'effettuazione del c.d. *impairment* test, anche sotto il profilo del rigore definitorio (in questo senso sembra fuorviante la precisazione secondo cui deve tenersi conto del valore di mercato “per quanto determinabile”, posto che, di regola, il valore di mercato dovrebbe essere dotato di una specifica oggettività).

Infine, assai inopportuna appare la richiesta di una specifica informativa relativa ai riflessi della determinazione del valore corrente di un'immobilizzazione sugli “*indicatori di redditività...*”. Basti osservare che non solo essi non sono univocamente determinabili ma, soprattutto, che non sono previsti dalla disciplina in materia di bilancio sicché una simile comunicazione dovrebbe venir effettuata- come è del resto la prassi attuale- soltanto nell'ambito di una specifica “negoziazione” con le *constituencies* interessate (ad es. banche ed analisti).

Si suggerisce pertanto l'eliminazione della disposizione in commento.

(ii) nn.4 e 7-bis (fondi e patrimoni netto)

Appare opportuno e necessario un ripensamento della prescrizione relativa all'informativa sulle voci del patrimonio netto con quella, di nuova introduzione, contenuta nel n.7-bis, dato che le due disposizioni finiscono per sovrapporsi. Si suggerisce di riferire il n.4 all'informativa sui fondi e il n.7 all'informativa sulle voci del patrimonio netto, riformulando di conseguenza il testo di legge contenuto in tali numeri.

Occorre poi precisare la distinzione tra “utilizzazione” e “distribuibilità” delle poste del netto, anche con riferimento alla previsione dell'indicazione della “loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.

Va anche segnalato che non è condivisibile una previsione che richiede informazioni in merito “utilizzazione nei precedenti esercizi” delle poste del patrimonio netto senza stabilire alcun limite temporale. Tale richiesta appare eccessiva e non contribuisce all'arricchimento dell'informativa di bilancio. Qualora si volesse mantenere tale riferimento sarebbe auspicabile limitare la richiesta all'*utilizzazione intervenuta nel precedente esercizio*.

Inoltre il n.7-bis richiede una specifica informazione in merito alle “... possibilità di utilizzazioni e distribuibilità delle voci di patrimonio netto”, si ritiene più appropriata e significativa l’informazione circa i vincoli all’utilizzazione e alla distribuibilità di tali voci e pertanto si suggerisce la seguente formulazione: “7.bis *Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate in un apposito prospetto che illustri i movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio, nonché l’origine e gli eventuali vincoli all’utilizzo e alla distribuibilità delle voci risultanti alla fine dell’esercizio*”.

(iii) nn.20 e 21 (patrimoni destinati)

Sul punto ci riserviamo di produrre un documento apposito.

Art. 2435-bis, comma 4 (conto economico del bilancio in forma abbreviata)

La norma in oggetto consente l’accorpamento dei proventi finanziari dei titoli immobilizzati e dei titoli del circolante (voci C16 (b) e C16 (c)). Diversamente, la relazione a commento di questo punto parla di un accorpamento dei proventi finanziari dei crediti immobilizzati e dei titoli immobilizzati (voci C16 (a) e C16 (b)). Tra le due soluzioni prospettate appare preferibile, sotto il profilo della significatività economica del dato riportato nel conto economico, la soluzione indicata nella relazione, in modo da evitare commistioni tra proventi derivanti da poste del circolante e proventi riferiti a poste dell’attivo immobilizzato. Si suggerisce pertanto di sostituire il riferimento alle voci C16 (b) e C16 (c) con *voci C16 (a) e C16 (b)*.

Art.2497-bis c.c.. Pubblicità di un’attività di direzione e coordinamento di società

L’art.2497-bis, c.2, prescrive che “*La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento*”.

La previsione suscita diverse perplessità sia sotto il profilo interpretativo che in termini di opportunità dell’intervento.

Anzitutto, va segnalato come il riferimento ai dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento non appare univoco e, dunque, si presta a divergenze interpretative con il rischio dell'affermarsi di differenti prassi applicative e, soprattutto, di difformi indirizzi giurisprudenziali, con relative ripercussioni sulla certezza del diritto in materia.

A ciò si aggiungono poi i problemi relativi all'individuazione dei soggetti i cui bilanci devono essere riportati in nota integrativa. E' noto infatti che l'art.2497 sexies introduce una presunzione semplice di esercizio di attività di direzione e coordinamento a carico di società o enti tenuti al consolidamento dei bilanci o che comunque si trovano in una posizione di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c.. La presunzione sembra operare, se non ci si inganna, nei confronti sia della società holding, sia delle eventuali società sub-holding (società o enti tenuti al consolidamento dei bilanci), sia di tutte le altre società poste nella catena intermedia di controllo (società che comunque si trovano in una posizione di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c.). La non precisa delimitazione dell'ambito di applicazione della presunzione avrebbe quale conseguenza che la nota integrativa dovrebbe riportare i dati di un'amplia platea di soggetti, con evidente nocumento in termini di chiarezza del bilancio.

Occorre poi osservare come l'"appesantimento" della nota integrativa della società non pare giustificato dall'informativa fornita al lettore del bilancio, considerato che questa sembra nel suo complesso di non particolare pregio e, soprattutto, di scarsa utilità ai fini della conoscenza dell'andamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'insieme delle imprese soggette all'attività di direzione e coordinamento della holding.

In definitiva, sarebbe auspicabile l'eliminazione della previsione in parola.

Art. 2500-ter, comma 2 (trasformazione di società di persone)

In merito al riferimento normativo ai valori attuali e, più in generale, sui problemi posti dal bilancio di trasformazione ci riserviamo di far pervenire apposito documento.

Art. 2504-bis, comma 4 (bilancio di apertura nella fusione e nella scissione)

La formulazione della disposizione in commento suscita perplessità dal momento che non evidenzia in modo chiaro ed univoco il trattamento da riservare alle differenze contabili che emergono dalla

fusione (i cd. disavanzo e avanzo di fusione). Suscita infatti perplessità la possibilità di attribuire il disavanzo ad elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione: occorrerebbe precisare che il disavanzo può essere attribuito solo agli elementi dell'attivo e del passivo della società risultante dalla fusione o della incorporata. Inoltre manca una disciplina dell'avanzo della fusione. Sarebbe auspicabile una soluzione legislativa che confermi la prassi contabile in uso sul tema fintantoché non saranno recepiti nel nostro ordinamento giuridico i principi elaborati dallo Iasb in tema di business combinations (IAS 22). Peraltro va tenuto presente che la fusione è solo una delle modalità attraverso cui si può realizzare una business combination e pertanto le problematiche delle fusioni e delle business combinations solo in parte si sovrappongono.

Si suggerisce di sostituire il primo periodo dell'art.2504-bis, comma 4, c.c. con i seguenti: *“Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalla contabilità alla data di efficacia della fusione. Se dalla fusione emerge una differenza positiva, essa è imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo della società risultante dalla fusione o della incorporata e, per la parte residua, ad avviamento nel rispetto delle condizioni dettate dall'art.2426 n.6. Se dalla fusione emerge una differenza negativa, dopo le necessarie rettifiche degli elementi dell'attivo e del passivo, essa è imputata ad apposita voce del patrimonio netto”*.

Il secondo periodo dell'art.2504-bis, comma 4, c.c. prevede che *“Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies”*. Questa impostazione non è condivisibile perché in sede di valutazione delle società possono essere adottati criteri o parametri che prescindono dai valori degli elementi dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale. Sarebbe opportuno riformulare questo periodo limitandosi a richiedere la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Si suggerisce di sostituire il secondo periodo del comma quattro con il seguente: *“Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, deve altresì essere allegata alla nota integrativa la relazione di cui all'articolo 2501-sexies”*.

D.Lgs. 9 aprile 1991, n.127 (bilancio consolidato)

Si auspica un intervento sulla disciplina del bilancio consolidato in modo da coordinarla con le novità introdotte nella disciplina del bilancio di esercizio. Ci riferiamo in particolare alla nuova informativa richiesta nella nota integrativa del bilancio di esercizio e non riprodotta nelle

disposizioni del bilancio consolidato (ad es. l'art.38 del d.lgs. 127/91 relativo al contenuto della nota integrativa non è stato in alcun modo innovato). In mancanza di un siffatto intervento si porrebbero problemi, oltre che di coerenza sistematica, di certezza delle regole da applicare (è dubbio se, ai fini della redazione del bilancio consolidato, le informazioni aggiuntive richieste nel bilancio di esercizio possano considerarsi “informazioni supplementari necessarie allo scopo” e, dunque, obbligatorie).

Roma, 21 luglio 2003